

CCNL 8 marzo 2017

per i dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza e servizi fiduciari
FEDERDAT, UNSIC, UNSICOOP, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- **CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE:** inserita la categoria dei **LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO** La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali trattamenti legislativi di favore applicabili.

- inserito lavoro intermittente (o a chiamata) secondo la disciplina del d.lgs 81/2015.
- 13a -14a : possibilità di rateizzazione (La tredicesima e la quattordicesima possono essere rateizzate, ove si proceda ad un accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore).

PART-TIME

- **LAVORO SUPPLEMENTARE** retribuito con la maggiorazione forfettaria del 15%
- **Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:**
maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione di clausole flessibili:
1,5%
maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione di clausole elastiche:
15%+1,5%
da calcolare sulla quota della retribuzione di fatto.

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

ORARIO DI LAVORO

- **BANCA DELLE ORE:** Per le ore di straordinario prestate, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni prevista.

FERIE

- liberamente fruibili nel corso dell'anno compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori (fermo restando l'obbligo di fruizione consecutiva di almeno due settimane).

MALATTIA

- **TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA:** L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate.

Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.

- **PREMIO MALATTIA:** Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.

Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.

EBILAV

inserimento tra le funzioni di EBILAV della certificazione sul CCNL applicato (rilascia la certificazione liberatoria ai singoli istituti di vigilanza per la partecipazione agli appalti pubblici e privati che attestino il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata (ove esistente) stipulata dalle parti sottoscrittenti il presente CCNL)

WELFARE

- **WELFARE AZIENDALE:** Allo scopo di cogliere le opportunità discendenti dalla legge di Bilancio 2017, le parti contraenti convengono di individuare attraverso la contrattazione integrativa, istituti di welfare aziendale, anche come strumento di relazioni industriali partecipative. In particolare si individuano sin d'ora i premi di risultato e i bonus retributivi quali istituti da prevedere in via sperimentale per il welfare aziendale.

ALTRE

- **Divieto di discriminazione**

E' fatto espresso divieto, secondo le prescrizioni della Costituzione Repubblicana e dello Statuto dei lavoratori, di porre in essere discriminazioni, dirette o indirette, per ragioni derivanti da razza, etnia, fede religiosa, sesso, orientamento sessuale, politiche, sindacali, associative e dalle diverse convinzioni etiche di comportamento.

- **Azioni positive**

Al fine di sostenere e attuare i divieti di cui al precedente articolo, per quanto attiene ai rapporti uomo/donna, le Parti contraenti si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

CCNL 8 marzo 2017
per i dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza e servizi fiduciari
FEDERDAT, UNSIC, UNSICOOP, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL

<u>FEDERDAT, UNSIC, UNSICOOP, CIU, CONF.I.A.L,</u> <u>CONSI</u>	<u>CCNL FILCAMS CIGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL</u>
--	---

PART-TIME

Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE ELASTICHE	15 %	CLAUSOLE ELASTICHE	20 %
--------------------	------	--------------------	------

LAVORO SUPPLEMENTARE

LAVORO SUPPLEMENTARE	15 %	LAVORO SUPPLEMENTARE	38%
----------------------	------	----------------------	-----

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	Ferie fruibili solo tra 01.05 al 30.09.
--	---

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- inserita la categoria dei
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo

anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali trattamenti legislativi di favore applicabili.

- inserito lavoro intermittente (o a chiamata) secondo la disciplina del d.lgs. 81/2015.

- 13a - 14a: possibilità di rateizzazione (La tredicesima e la quattordicesima possono essere rateizzate, ove si proceda ad un accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore).

MALATTIA

TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA:
L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.

PREMIO MALATTIA: Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso

del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.

Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.